

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

**Allegato 4**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**C.I.G. 6634745CC4**

**TRA**

**la BANCA D'ITALIA,**  
**Istituto di Diritto Pubblico con sede legale in Roma,**  
**Via Nazionale, 91 (C.F. 00997670583 - I.V.A. 00950501007)**  
**(nel testo che segue, per brevità, "Banca");**

**E**

**la .....**  
**con sede legale in .....,**  
**(C.F. .... - partita I.V.A.....),**  
**(nel testo che segue, per brevità, "Contraente");**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - OGGETTO

1. Il Contraente si obbliga nei confronti della Banca a fornire:
  - a) una soluzione integrata accessibile via web (c.d. “piattaforma”), offerta in modalità Software as a Service (SaaS), che consenta:
    - la registrazione, classificazione, qualificazione e valutazione (*rating*) degli operatori di mercato anche ai fini dell’individuazione, con piena trasparenza, delle imprese da invitare alle gare ex artt. 17, 122 e 125 del D.lgs. n. 163/2006;
    - lo svolgimento di gare in modalità telematica, incluse le aste on-line;
    - la gestione degli adempimenti previsti in materia di obblighi informativi nei confronti dell’ANAC, nonché di quelli riconducibili alla normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012) e per l’Amministrazione trasparente (D.lgs. n. 33/2013);
  - b) un servizio specialistico a consumo di assistenza all’utilizzo delle diverse funzionalità della piattaforma per 1.200 giorni/persona;
  - c) un servizio specialistico a consumo di supporto per attività di manutenzione evolutiva della piattaforma per 200 giorni/persona.
2. Le specifiche sulle singole prestazioni oggetto del contratto, sulla relativa decorrenza e sulle modalità di svolgimento delle stesse sono contenute nel Capitolato.

#### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

1. Il contratto è efficace dalla stipula e avrà durata fino alla conclusione delle procedure avviate nei primi 5 anni (periodo base), ovvero, nel caso di esercizio della facoltà di cui al successivo comma 2, nei primi sei anni a decorrere dalla data di avvio in esercizio di cui al paragrafo 4.3, lett. d), del Capitolato Tecnico.
2. Per “conclusione delle procedure” si intende che sia avvenuto il riversamento della documentazione nei sistemi dedicati della Banca d’Italia per la conservazione sostitutiva come previsto nel Capitolato tecnico (gestione delle gare “in coda”).
3. La Banca si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi rispetto a quello base, alle stesse condizioni dell’offerta (periodo opzionale).
4. La Banca si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriori servizi specialistici fino a un massimo complessivo di 1.540 giorni/persona per i servizi di cui all’art.1, comma 1, lett. b) e di 730 giorni/persona per i servizi di cui all’art.1, comma 1, lett. c).

#### ART. 3 – RECESSO UNILATERALE DELLA BANCA

1. La Banca si riserva il diritto di recedere dal presente contratto qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula e ne rendano in tutto o in parte impossibile la sua conduzione a termine.
2. In caso di recesso, la Banca comunicherà al Contraente la volontà di recedere dal contratto e riconoscerà al Contraente, oltre alle prestazioni già eseguite, un equo indennizzo a ristoro del mancato guadagno, predeterminato nella misura del 10 per cento del valore delle prestazioni che non sono state eseguite.

3. La comunicazione di cui al comma precedente sarà effettuata mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R e con un preavviso di almeno un mese rispetto agli effetti del recesso.
4. Per il caso d'impossibilità parziale, la Banca potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 1464 c.c. In tale ipotesi la Banca comunicherà mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R al Contraente la volontà di avvalersi di detta facoltà.

#### **ART. 4 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

1. Il Contraente si obbliga a:

- a) consegnare al personale che accederà ai locali presso cui si svolge il servizio l'informativa di cui al D.lgs. n. 196/2003, acclusa al presente contratto (**Allegato 4**) e munirlo di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 81/2008;
- b) comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura e degli organi tecnici e amministrativi del Contraente nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive;
- c) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a:
  - comunicare alla Banca tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il Contraente si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il Contraente si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;
  - inserire nei contratti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - dare immediata comunicazione alla Banca e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d) comunicare alla Banca i recapiti telefonici, fax ed e-mail di un "Responsabile tecnico" il quale rappresenterà a ogni effetto il Contraente nei confronti della Banca nelle attività di rispettiva competenza;
- e) indicare, con congruo anticipo, le generalità del personale del Contraente che dovrà accedere nei locali della Banca. Il personale autorizzato è tenuto a rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, di orari di accesso, di permanenza, di circolazione e di controlli all'interno delle aree interessate allo svolgimento del servizio.

#### **ART. 5 – CAUZIONE**

1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, il Contraente ha costituito in favore della Banca la fideiussione prevista dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 per un importo pari a € XXXXXXXX. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.
2. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte della Banca.
3. Scaduto il termine contrattuale, il 20% dell'iniziale importo garantito sarà svincolato, dopo la verifica del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto, o a esso correlati ai sensi di

legge, e previo rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali, una volta che sia stata definita ogni eventuale pretesa della Banca nei confronti della Contraente fondata sui rapporti nascenti dal presente contratto. Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ART. 6 – CORRISPETTIVI (Iva esclusa)**

1. Il valore del presente contratto corrispondente all'importo di aggiudicazione è di € XXXXX. Il dettaglio dei corrispettivi sono indicati nell'**Allegato 3**.
2. I corrispettivi per i servizi a corpo per il rilascio in esercizio della piattaforma saranno riconosciuti in un'unica soluzione al superamento del collaudo parziale di cui al paragrafo 4.3, lett. d), del Capitolato Tecnico.
3. I canoni mensili per il servizio di gestione della piattaforma, pari a € XXXXX, decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di avvio in esercizio di cui al paragrafo 4.3, lett. d), del Capitolato Tecnico. Fino al completamento delle attività di realizzazione delle funzionalità descritte nei requisiti REQ 3.3.21 e 3.3.22 del Capitolato Tecnico, i canoni saranno corrisposti nella misura del 90% dell'importo sopra indicato; una volta completate le richiamate attività, i canoni saranno corrisposti nella misura del 100% dell'importo sopra indicato.
4. I corrispettivi per i servizi di assistenza specialistica saranno corrisposti, a consumo, sulla base dei servizi effettivamente prestati.
5. Nel caso di "procedure" in corso di svolgimento al termine dei 5 anni o 6 anni (in caso di attivazione della proroga) così come previsto all'art. 2 del presente contratto, l'importo da corrispondere sarà pari all'80% del canone mensile per un numero di gare "in coda" pari o superiore a 10, ovvero al 40% del canone mensile per un numero di gare "in coda" inferiore a 10.
5. I corrispettivi includono gli oneri per la sicurezza specifici dell'attività di impresa, stimati dal Contraente in € XXX.

#### **ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. La fatturazione dei corrispettivi di cui all'art. 6 , comma 4, avverrà con cadenza semestrale posticipata.
2. I servizi di cui all'art. 6, comma 5, sono fatturati con cadenza trimestrale posticipata.
3. Le fatture dovranno essere emesse e inoltrate esclusivamente in forma elettronica e riportare il seguente codice univoco ufficio: 1E374J, corrispondente a Banca d'Italia – Servizio Pianificazione informatica. Le fatture dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il pagamento delle fatture è subordinato all'accertamento di cui all'art. 307, comma 2, del DPR n. 207/2010.
5. La liquidazione del corrispettivo dovuto al Contraente sarà in ogni caso subordinata:
  - all'esito delle verifiche di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, concernente eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro (art. 1, lettera e) del medesimo Decreto);

- all’esito delle verifiche riguardanti la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; in caso di accertate irregolarità, si applicherà quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DPR n. 207/2010;
  - all’avvenuta comunicazione dei dati inerenti alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti.
6. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui all’art. 4, lett. c), nei termini di legge.
  7. In ogni caso sull’importo, al netto dell’IVA eventualmente dovuta, delle prestazioni rese verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 4 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del predetto certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC.
  8. In caso di bonifici esteri, gli stessi saranno effettuati con riparto delle spese tra ordinante e beneficiario secondo le misure stabilite dalle rispettive banche (clausola SHA).
  9. Tutte le spese relative al contratto, compresi gli eventuali oneri tributari, sono a carico del Contraente.

#### **ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Dopo i primi 24 mesi dalla stipula verrà effettuata una verifica di conformità delle prestazioni rese per le finalità e secondo le modalità di cui agli artt. 312 e ss. del DPR n. 207/2010.
2. Al completamento delle prestazioni previste dal presente contratto si procederà a una verifica finale di conformità, finalizzata all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del DPR n. 207/2010.

#### **ART. 9 – ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI - RINUNCIA ALLA REVISIONE DEL PREZZO EX ART. 1664 COD. CIV.**

1. A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale il prezzo orario dei servizi di assistenza specialistica a consumo sarà aggiornato con cadenza annuale. L’adeguamento avverrà in base ai dati forniti dall’Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. Ove detti dati non siano disponibili, i prezzi unitari verranno aggiornati applicando la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi, calcolata confrontando il parametro relativo al terzo mese precedente la data di decorrenza dell’adeguamento con il parametro dello stesso mese dell’anno precedente.
2. Il Contraente rinuncia ad ogni diritto che possa competergli a norma dell’art. 1664 Cod. Civ.

#### **ART. 10 – PENALI**

1. Il mancato rispetto, per cause imputabili al Contraente, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti dal Capitolato comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
  - Mancato rispetto dei tempi di realizzazione del progetto: per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla durata di 90 giorni dalla Data Inizio Attività alla data di esecuzione del collaudo parziale ed avvio in esercizio (cfr. paragrafo 4.3 del Capitolato), penale pari allo 0,8 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell’IVA.
  - Mancato rispetto dei tempi di realizzazione del progetto: per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla durata di 180 giorni dalla Data Inizio Attività alla data di esecuzione del collaudo finale ed accettazione della fornitura (cfr. paragrafo 4.3 del Capitolato), penale pari allo 0,8 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell’IVA.

- Mancato rispetto dei “livelli di servizio” nell’ambito della fase di esercizio: penale pari allo 0,4 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell’IVA:
    - per ogni giorno di ritardo con riferimento al tempo di adeguamento della piattaforma alla normativa di legge (cfr. paragrafo 6.10 del Capitolato);
    - per ogni giorno di ritardo nella erogazione dei servizi di supporto specialistico rispetto a quanto definito nel “Piano delle attività” di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato;
    - per ogni giorno di ritardo per il ripristino del servizio sul sito primario in caso di disaster recovery (cfr. paragrafo 6.8 del Capitolato).
  - Per ogni ora di ritardo per lo *switch* da sito primario al sito secondario in caso di *disaster recovery* la penale sarà pari allo 0,04 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell’IVA (cfr. paragrafo 6.8 del Capitolato).
  - Per ogni ora di ritardo con riferimento al tempo di ripristino previsto per i guasti bloccanti e non bloccanti, la penale sarà pari allo 0,04 per mille del valore complessivo del contratto, al netto dell’IVA (cfr. paragrafo 6.4 del Capitolato).
2. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Al raggiungimento di tale limite, il Responsabile del procedimento proporrà alla Banca la risoluzione del contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
  3. Non si darà luogo all’applicazione delle penali qualora il ritardo dipenda da cause di forza maggiore, purché le stesse siano notificate alla Banca entro 5 giorni dal loro verificarsi.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

1. Non è ammesso il subappalto da parte del Contraente delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato in sede di offerta.

*oppure*

1. Il Contraente, ai sensi e nei limiti previsti all’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  
 .....

La richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dalla Banca a condizione che:

- il Contraente, all’atto dell’offerta, abbia indicato le prestazioni da subappaltare;
- i soggetti cui il Contraente intende subappaltare le prestazioni siano in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni stesse;
- il subappalto delle prestazioni non superi complessivamente il 30% dell’importo contrattuale, ai sensi del citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il Contraente provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Banca almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Banca, il Contraente trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla parte del servizio subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- il subappaltatore sia in possesso dell’idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, punto 2, del D.Lgs. 81/2008).

- l'impresa appaltatrice pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% con l'indicazione separata e non soggetta a ribasso degli oneri della sicurezza riconosciuti al subappaltatore;
- 2. Il Contraente che si avvalga del subappalto deve altresì allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice.
- 3. L'affidamento del servizio a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Contraente.
- 4. Il Contraente resta in ogni caso responsabile in solido nei confronti della Banca per l'esecuzione del servizio oggetto di subappalto e solleva la Banca medesima da ogni pretesa dei subappaltatori, nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività subappaltate.
- 5. Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione del subappaltatore a cura del Contraente, quest'ultimo è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Banca nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Contraente al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Contraente non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Banca provvederà alla sospensione del successivo pagamento a favore del Contraente.

#### **ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI**

1. E' vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La cessione dei crediti del Contraente, nascenti dal presente contratto, è consentita nei limiti e con le forme stabiliti dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **ART. 13 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE**

1. La Banca si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per il Contraente diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dalla Banca e il diritto della Banca di escutere la cauzione di cui all'art. 5, nei casi in cui:
  - il Contraente non sia più in possesso di uno o più requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento;
  - il Contraente sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - si verifichi il mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto in materia di tutela dei lavoratori e di norme in materia di sicurezza di cui al successivo articolo 19;
  - venga riscontrato nell'arco di 6 mesi il ricorrere di guasti bloccanti superiore a 3 o non bloccanti superiori a 6, secondo quanto previsto al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico;
  - venga riscontrato, su base semestrale, un valore di disponibilità della piattaforma inferiore a 99,5%, secondo quanto previsto al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico.
2. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
  - il verificarsi di inadempimenti contrattuali che determinino un importo complessivo delle penali superiore al 10 per cento del valore complessivo stimato del contratto;



- il verificarsi del caso previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per 2 volte consecutive);
  - le ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. In tali casi sarà data comunicazione della risoluzione a mezzo raccomandata a.r. o con strumenti elettronici equivalenti.
  4. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dalla Banca presso le amministrazioni competenti, risultasse la non veridicità delle autodichiarazioni presentate in sede di offerta o, comunque, il mancato possesso dei requisiti previsti dalla legge.

#### **ART. 14 - DIRITTI DI TERZI**

1. Il Contraente esonera la Banca da ogni responsabilità ove venissero utilizzati da parte della stessa dispositivi e/o soluzioni tecniche oggetto di diritti d'autore o brevetti industriali appartenenti a terzi.
2. Il Contraente è tenuto a sostenere ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti della Banca, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i servizi prestati violino diritti d'autore o brevetti industriali di terzi.
3. Il Contraente si impegna a pagare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna, che sia o divenga esecutiva purché:
  - la Banca abbia dato prontamente comunicazione scritta al Contraente di tali azioni legali promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari;
  - la Banca chiami in causa il Contraente onde consentirle la più ampia difesa delle proprie ragioni.
4. Qualora una simile azione legale sia promossa ovvero lo possa essere, il Contraente, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 6, dovrà attivarsi - a sue spese - per far ottenere alla Banca il diritto di continuare a usare i servizi di cui all'art. 1 o per sostituirli o modificarli in modo da superare le condizioni che hanno determinato la violazione del diritto d'autore o di brevetti di terzi.
5. Il Contraente non ha alcun obbligo di sostenere oneri di difesa o di pagare danni e spese giudiziali in caso di sentenza di condanna conseguente alla violazione dei diritti d'autore di terzi qualora ciò sia dovuto a dolo o colpa grave della Banca.
6. In caso di violazione da parte del Contraente di diritti d'autore o di brevetti non vi sarà alcun limite di responsabilità a suo carico, né limiti all'importo del risarcimento dei danni subiti dalla Banca.

#### **ART. 15 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Responsabile unico del procedimento è Vincenzo Mesiano Laureani, Sostituto del Capo del Servizio Appalti.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, responsabile degli adempimenti previsti dal DPR n. 207/2010, è.....

## **ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto si applica il D.Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010.
3. Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale e sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO**

## **ART. 17 - RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE PER DANNI ARRECATI A PERSONE E/O COSE**

1. Il Contraente è esclusivo responsabile dei danni comunque arrecati alla Banca, ai suoi dipendenti, ai terzi e ai loro beni.
2. L'ammontare dei danni risarcibili di cui al comma 1 è comunque limitato ad un importo complessivo pari a tre volte il valore del presente contratto - al netto dell'IVA e delle opzioni - salvo il caso in cui il Contraente risponda per dolo o colpa grave.
3. Il limite di cui al precedente comma non si applica per il risarcimento dovuto a seguito di danni non economici provocati alle persone e per quelli conseguenti alla violazione di norme di ordine pubblico nonché a violazioni dei diritti d'autore di terzi.
4. Il Contraente si obbliga a tenere indenni la Banca e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per fatto del Contraente e/o dei suoi dipendenti in relazione al presente contratto.
5. Sono a completo carico del Contraente tutte le misure atte a evitare, nell'esecuzione del contratto, il verificarsi di danni a persone e/o cose.
6. Il Contraente è tenuto a segnalare alla Banca tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del contratto.

## **ART. 18 - CONDIZIONI DI NON DIVULGAZIONE**

1. Il Contraente, preso atto che i dati e le informazioni trattati nell'ambito della commessa sono coperte da segreto d'ufficio ovvero riservate, si impegna a non divulgare tali dati o informazioni dei quali essa può venire in possesso nel corso dello svolgimento delle attività effettuate da proprio personale sia presso gli stabili della Banca che presso i propri Uffici o Laboratori in Italia e all'estero.
2. A tal fine i dati forniti dalla Banca per consentire ricerche ed analisi di malfunzionamenti relativi ai prodotti messi a disposizione dal Contraente non devono essere divulgati e devono essere custoditi dal Contraente stesso con la massima cura.
3. Del pari, eventuali informazioni ricavate dalla elaborazione dei cennati dati dovranno essere custodite con la massima cura, distrutte subito dopo l'utilizzo e non dovranno essere oggetto di copia, né totale, né parziale.
4. La Banca riterrà il Contraente responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, a esso o ai suoi dipendenti ascrivibile.
5. Il Contraente si obbliga a far pervenire alla Banca la dichiarazione di cui all'**Allegato 6**, sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

6. Il Contraente si obbliga inoltre a far sottoscrivere, da ciascuno degli elementi impegnati nell'esecuzione del presente contratto, la dichiarazione di cui all'**Allegato 7**; dette dichiarazioni devono essere custodite dal Contraente e prontamente esibite alla Banca su richiesta.

#### **ART. 19 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN MATERIA DI PERSONALE**

1. Il Contraente si obbliga a osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione, trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di settore.
2. Il Contraente solleva la Banca da ogni obbligo e responsabilità relativamente ai rapporti di lavoro con il proprio personale, in particolare per la retribuzione, per lo svolgimento dei compiti di sostituto di imposta, per i contributi previdenziali ed assistenziali, per l'assicurazione infortuni, per la tenuta dei libretti sanitari.
3. Il Contraente si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni), adottando e osservando, nell'effettuazione del servizio, tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalle leggi e dai regolamenti nonché tutte le cautele imposte dalle norme di comune prudenza. Il Responsabile tecnico risponde di tali adempimenti per le fasi di rispettiva competenza. Essi sono tenuti a prendere visione dell'informativa sui rischi specifici relativi ai luoghi dove sarà eseguita la commessa e a renderne edotto il personale.
4. La Banca si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale utilizzato per giustificati motivi.

#### **ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante del presente contratto gli allegati sopra richiamati.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

Per accettazione

TIMBRO E FIRMA DEL CONTRAENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del c.c., il Contraente approva specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:

- Art. 4 – Ulteriori obblighi del Contraente;
- Art. 9 – Adeguamento dei corrispettivi - Rinuncia alla revisione del prezzo ex art. 1664 cod. civ.;
- Art. 10 – Penali;
- Art. 12 – Cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi;

- Art. 13 – Clausole risolutive espresse e altre cause di risoluzione;
- Art. 16– Legge applicabile e foro competente;
- Art. 17 – Responsabilità del Contraente per danni arrecati a persone e/o cose;
- Art. 18 – Condizioni di non divulgazione.

Per accettazione

TIMBRO E FIRMA DEL CONTRAENTE  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**ALLEGATO 1**

**CAPITOLATO TECNICO**

*(cfr. allegato 1 del Disciplinare di gara)*

**ALLEGATO 2**

**OFFERTA TECNICA**

*(sarà inserita dopo la gara dalla stazione appaltante)*

**ALLEGATO 3**

**OFFERTA ECONOMICA**

*(sarà inserita dopo la gara dalla stazione appaltante)*

**INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**  
**(Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)**

In conformità di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che la Banca d'Italia effettua il trattamento dei seguenti dati personali di pertinenza dei dipendenti delle Imprese che prestano la loro attività presso i locali della Banca:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- estremi di un documento di riconoscimento.

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma necessario al fine di consentire l'accesso dei dipendenti di imprese appaltatrici e/o subappaltatrici nei locali della Banca d'Italia, nel rispetto delle vigenti disposizioni interne in materia di sicurezza.

I suddetti dati sono conservati su supporto cartaceo e sono trattati anche con procedure elettroniche; non sono comunicati né diffusi a terzi.

Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento nonché gli addetti della Banca d'Italia che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati dell'elaborazione dei dati personali, presenti negli archivi cartacei o informatici della Banca, in dipendenza delle competenze delle unità di base alle quali essi sono assegnati, nell'ambito del ruolo di appartenenza e in relazione alle specifiche mansioni e ai compiti agli stessi attribuiti.

I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge - fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti della Banca d'Italia Servizio Organizzazione, Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA, titolare del trattamento, ovvero del Capo del Servizio Sviluppo informatico, responsabile del trattamento dei dati.

**RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI SERVIZI**

La società.....ha fornito nel mese/ periodo  
 ..... con riferimento all'ordine n.....

Servizi di:

ASSISTENZA (Servizi di assistenza di cui al par.5.1 del capitolato tecnico)

SUPPORTO SPECIALISTICO (Servizi di supporto specialistico di cui al par.5.2 del capitolato tecnico)

Come di seguito indicati:

Figura professionale	Ore/persona effettuate e attività svolte	Costo unitario (netto IVA)	Costo complessivo (netto IVA)	Attività/progetto

Luogo, data

Firma

Responsabile tecnico società

Firma

Responsabile Banca d'Italia

**DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO  
DEI REQUISITI DI SICUREZZA INFORMATICA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
dell'Impresa \_\_\_\_\_, dichiara quanto segue:

- gli elementi dell'Impresa che svolgono attività in forza del contratto \_\_\_\_\_ in essere con la Banca d'Italia, si impegnano a osservare le previsioni dello standard internazionale ISO/IEC 27002<sup>2</sup>;
- tutti i suddetti elementi hanno sottoscritto e consegnato all'Impresa la "Dichiarazione di presa d'atto degli obblighi di segreto professionale nell'ambito del contratto";
- l'Impresa si impegna a far sottoscrivere e a farsi consegnare la menzionata dichiarazione anche dagli elementi che verranno incaricati di svolgere attività nel prosieguo del rapporto contrattuale;
- l'Impresa si impegna a custodire le menzionate dichiarazioni e a esibirle prontamente alla Banca d'Italia su sua semplice richiesta.

In fede.

Data

Firma

---

<sup>1</sup> Inserire, a seconda dei casi, "l'legale rappresentante" o "procuratore".

<sup>2</sup> *Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management.*



**DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO DEGLI OBBLIGHI DI SEGRETO  
PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, addetto/a alla società \_\_\_\_\_, per incarico della quale svolge attività in forza del contratto di \_\_\_\_\_ in essere con la Banca d'Italia, dichiara di essere pienamente a conoscenza che, nell'espletamento di detta attività, è vincolato/a al segreto professionale concernente:

- l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni comunque acquisite in occasione dell'esercizio della propria attività;
- il divieto di divulgazione, a qualsiasi titolo e nei confronti di chiunque, di informazioni o documentazione comunque ottenute in occasione dell'esercizio della propria attività.

Gli obblighi e i divieti sopra menzionati permangono anche dopo la cessazione dell'attività in Banca d'Italia.

In fede.

Data